

Chi li ha visti?

Osvaldo Roman

31-01-2003

E' un singolare destino quello che accomuna gli organi collegiali. La riforma di quelli di istituto si è persa sotto il tavolo dell'On. Casini perché, completata mesi or sono in Aula la discussione generale della proposta di maggioranza della VII Commissione, poi non se n'è saputo più niente: sono spariti da mesi dall'ordine del giorno dell'Aula e non sono tornati in Commissione come era legittimo per un ulteriore approfondimento. Che fine hanno fatto? Come fondi di magazzino giacciono in attesa del momento migliore!

Anche per gli organi collegiali territoriali, come vedremo nella nota che segue, le cose non vanno meglio! Che sia l'idiosincrasia della destra per ogni forma di partecipazione democratica a determinare queste strane situazioni? Noi ci poniamo il problema e lo riproponiamo a chiunque voglia approfondire l'argomento.

Si sono dimenticati degli organi collegiali territoriali e del CNPI!

Alle volte ci sembra di essere governati da strani personaggi usciti da qualche "bagaglino" televisivo, ci sforziamo di non crederlo e pensiamo di avere le allucinazioni, ma alla fine dobbiamo constatare che i fatti superano le allucinazioni.

L'ultima incredibile vicenda di cui si sono resi protagonisti i reggitori, "si fa per dire", dell'Istruzione del nostro paese riguarda la morte dei vecchi e la nascita dei nuovi organi collegiali territoriali (CNPI incluso).

Il fatto allucinante è che dal 31 dicembre 2002 non esistono giuridicamente più tali organi collegiali (distrettuali, provinciali e CNPI) pur continuando nelle varie sedi a riunirsi e ad emettere delibere e carte prive ormai di significato alcuno.

Ecco come sono andate le vicende legislative e parlamentari:

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, ha previsto che, con effetto 1 settembre 2001, gli articoli contenuti nei Capi II, III e IV, Titolo I della Parte I del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fossero sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del medesimo decreto legislativo 233/99 e che fossero abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella quali si facesse riferimento a modalità di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili con la nuova normativa e che entro tale data (1 settembre 2001) fossero costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

2. lo stesso articolo 8, conseguentemente, prevedeva che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali restassero in carica fino al 1 settembre 2001 data di insediamento dei nuovi organi collegiali;

3. il nuovo governo, tutto impegnato a regolare con decreto legge l'inizio dell'anno scolastico (manomissione delle graduatorie permanenti, beneficiata per le scuole paritarie, ecc.) omette di dare attuazione a tali disposizioni legislative e con alcuni mesi di ritardo è costretto a rimettere in vita i vecchi organi collegiali del 1974 ormai deceduti dal 1 settembre 2001 e a prorogarne l'esistenza. Tale proroga è stata realizzata con il Decreto Legge 23 novembre 2001, n. 411 che, all'articolo 6, fissa la definitiva decadenza di tali organismi al 31 dicembre 2002;

4. nel frattempo viene approvata la legge delega 15 luglio 2002, n. 145 che, senza aggiungere una parola o un criterio alla legge delega che aveva dato luogo al decreto 233/99, si propone di ridisegnare l'assetto di tali organi collegiali. La circostanza allucinante è che la suddetta legge delega non ha abrogato la legge 233/99 ne ha procrastinato la sua entrata in vigore né tantomeno ha prorogato i termini stabiliti dal decreto legge 411/2001!;

5. oggi pertanto accade che, non essendo ancora stati emanati i decreti delegati della legge 15 luglio 2002, n. 145, non risultano neppure modificate le disposizioni che regolano i nuovi organi collegiali previsti dal D.P.R. 30 giugno 1999 n° 233 dal 31 dicembre 2002, che risultano tuttora vigenti ma non insediati;

6. in conclusione l'amministrazione scolastica non dispone attualmente di organi collegiali territoriali e del Consiglio Nazionale della P.(I). a cui risultano tuttora demandate importanti competenze in materia di autotutela del personale e di amministrazione attiva dell'Istruzione !